

FINANZA

Bail In: gli investitori chiamati a salvare le banche

di **Marco Degiorgis**

Non si tratta di un prelievo forzoso, ma di una **corresponsabilità** degli investitori nella **gestione della banca**, senza troppe distinzioni tra capitale di rischio e capitale di debito.

Dal 1 gennaio 2016 è stata recepita anche in Italia la **direttiva europea BRRD** (*Bank Recovery and Resolution Directive*) che regola le crisi bancarie e disciplina anche il **salvataggio dall'interno** (Bail In) delle banche in fallimento.

In pratica cosa succede? Se una banca ha gestito male le proprie risorse finanziarie e non riesce più a far fronte ai propri debiti, **non sarà più lo Stato ad intervenire** (*Bail Out*), ma la banca stessa dovrà provvedere a risanare la situazione con risorse interne, **anche con i soldi dei clienti**. È una norma di equità rispetto alle imprese, per incentivare le banche ad evitare **gestioni spericolate**. **Aumenta però il rischio per gli investitori**. Attenzione quindi, sia a sottoscrivere prodotti emessi dalla banca, sia a lasciare il denaro sul conto corrente o in conti deposito.

La **procedura di risoluzione**, vera novità della direttiva, sarà l'alternativa alla liquidazione coatta amministrativa, che corrisponde invece al fallimento per le imprese.

La Banca D'Italia è l'unico soggetto che potrà **intervenire preventivamente** al fine di evitare il dissesto, ad esempio con piani di risanamento, sostituendo gli organi amministrativi e di controllo, avviando l'amministrazione straordinaria, ma potrà farlo anche successivamente:

- **vendendo** una parte dell'attivo;
- trasferendo temporaneamente le attività e passività a una **banca veicolo** in vista di una successiva cessione sul mercato o ad una *bad bank* per gestirne la liquidazione;
- applicando il **Bail In**.

Il *Bail In* coinvolge anche i clienti della banca, a diverso titolo:

1. **azioni** e altri strumenti finanziari assimilati al capitale, come le azioni di risparmio e le obbligazioni convertibili;
2. **titoli subordinati** senza garanzia;
3. **crediti non garantiti**, come le obbligazioni bancarie non garantite;
4. **depositi** superiori a 100 mila euro di persone fisiche e PMI, solo per la parte eccedente i 100 mila.

Con il *Bail In* il capitale della banca in crisi viene **ricostituito** mediante l'**assorbimento** delle perdite da parte di azioni e altri strumenti finanziari posseduti dagli investitori della banca: questi ultimi titoli finanziari potrebbero subire una riduzione, anche totale, oppure una conversione in azioni come nel caso delle obbligazioni subordinate. Se tale riduzione non bastasse, analogo trattamento potrebbe essere riservato alle obbligazioni non garantite. In ogni caso, **l'eventuale perdita per i creditori della banca non potrà essere mai superiore al valore depositato**.

La **gerarchia** è obbligata, nel senso che prima verranno intaccati gli strumenti più rischiosi, quindi le azioni, poi i titoli subordinati e così via, lasciando come ultima possibilità i depositi. I depositi si intendono per **persona**, quindi se la stessa persona ha più conti o ha conti cointestati, il valore da cui si calcolerà l'eccedenza sarà il totale intestato alla persona.

In pratica, se c'è un solo conto e **cointestato**, fino a 200 mila euro il conto non sarà soggetto al *Bail In*.

Se invece ci sono più conti intestati alla stessa persona e la somma dei medesimi è superiore a 100 mila euro, il soggetto sarà colpito dal *Bail In*.

Diversamente, i conti correnti, conti deposito (anche vincolati), libretti di risparmio, assegni circolari e certificati di deposito nominativi sono tutelati dal **Fondo di Tutela e Garanzia dei Depositi**, a cui aderiscono tutte le banche operanti in Italia e che interviene nel caso una delle consorziate venga posta in liquidazione coatta amministrativa.

Che cosa garantisce il fondo? In pratica i depositi che la banca si è obbligata a restituire e gli assegni circolari. Quindi sono esclusi depositi e fondi rimborsabili al portatore, titoli, pagherò cambiari, accettazioni.

Fino a quale cifra il fondo rimborsa? **100 mila euro per depositante**.

Chi garantisce i depositi? Non lo Stato, ma le stesse **banche consorziate**, che intervengono "a chiamata", cioè in caso di necessità, e per quote di contribuzione proporzionate a quanto "assicurano" presso il fondo, cioè all'ammontare dei depositi tutelati, non agli attivi in generale. Può accadere che una piccola banca abbia molti conti deposito e che una grande banca ne abbia pochi.

Il fondo quindi non ha una dotazione finanziaria propria, se non per le spese di funzionamento, ma interviene solo quando necessario, chiedendo alle consorziate di mettere a disposizione gli importi necessari a coprire il '*buco*' creato dalla consorziata in difficoltà.

Quante volte è intervenuto il fondo? Raramente, solo undici volte in ventotto anni, sempre per banche a carattere locale e **solo una volta la soluzione è stata il rimborso dei depositanti**: negli altri casi si è proceduto alla cessione delle attività e delle passività, in pratica un altro istituto ne ha rilevato le quote.

Se una banca con depositi molto elevati dovesse essere posta in liquidazione coatta, le altre banche riuscirebbero ad avere le risorse sufficienti per rimborsare i depositanti? E se le banche in crisi dovessero essere più di una contemporaneamente o a cascata? Il fondo garantirebbe i depositi per tutti? Di fatto, **la tutela presenta parecchi punti deboli** e in caso di grave crisi del sistema bancario potrebbe non reggere l'impatto e non riuscire a far fronte agli impegni presi.

Una riflessione ulteriore riguarda le **PMI**, poiché anche i conti intestati a queste potranno essere chiamati a contribuire al salvataggio: molte aziende hanno liquidità temporanee e fluttuanti, per esigenze finanziarie legate a pagamenti ed esborsi, quindi potrebbero rischiare di trovarsi coinvolte nel dissesto della banca. Inoltre, a peggiorare la situazione, fino al 31 dicembre 2018, **i depositi superiori a 100 mila euro delle imprese contribuiscono alla risoluzione in ugual misura rispetto agli altri crediti non garantiti, quindi con un grado di rischio superiore ai normali depositi.**

Oltre ai depositi fino a 100 mila euro sono **esclusi** dal *Bail In*:

- le **passività garantite** (*covered bonds* e altri strumenti garantiti);
- le passività derivanti dalla detenzione di **beni** della clientela (come il contenuto delle cassette di sicurezza) o in virtù di una relazione fiduciaria (come i titoli detenuti in un conto apposito).

Il *Bail In* si può applicare anche a strumenti sottoscritti **prima del 1 gennaio 2016**, quindi attenzione anche a quello che si è sottoscritto in passato, meglio controllare a quale rischio si può essere effettivamente coinvolti.

Per approfondire il ruolo del professionista nella gestione dei patrimoni vi raccomandiamo il seguente master di specializzazione:



Master di specializzazione

**IL RUOLO DEL PROFESSIONISTA NELLA PIANIFICAZIONE
PATRIMONIALE E NEL LIFE PLANNING**

Bologna Milano Verona